



Conclusioni dell'avvocata generale presso la Corte

Laila Medina

nella causa C-12/25 | Bisdom Gent

Comunicato stampa n. 139/26

Lussemburgo, 1° ottobre 2026

Avvocata generale Medina: il diritto alla cancellazione ai sensi del RGPD può, in linea di principio, applicarsi ai dati personali contenuti nei registri battesimali

In casi del genere, occorre effettuare un bilanciamento individuale tra l'autonomia istituzionale e la libertà religiosa delle chiese di conservare i propri registri parrocchiali, da un lato, e i diritti relativi alla tutela della vita privata dell'interessato, dall'altro

Un cittadino belga, battezzato nella fede cattolica in minore età, ha chiesto alla diocesi di Gand di cancellare ogni riferimento alla sua persona da tutti i registri o archivi, sia cartacei che digitali. Egli ha invocato il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) ¹.

La diocesi ha conseguentemente registrato il suo abbandono della Chiesa, barrando i suoi dati personali ma conservandoli in forma leggibile. Insoddisfatto di tale approccio, detto cittadino ha presentato un reclamo all'Autorità belga per la protezione dei dati, la quale ha ordinato alla diocesi di cancellare i suoi dati personali.

La diocesi ha impugnato tale decisione dinanzi a un tribunale belga il quale, a sua volta, ha chiesto alla Corte di giustizia l'interpretazione del RGPD in tale contesto.

Nelle odierne conclusioni l'avvocata generale Laila Medina conferma, in primo luogo, che **il RGPD si applica al caso di specie**. Il registro battesimale contiene un insieme «strutturato» di dati personali delle persone battezzate ² e costituisce quindi un archivio ai sensi di detto regolamento ³. L'autonomia delle chiese e delle organizzazioni religiose non mette in discussione tale constatazione. **Di conseguenza, il trattamento dei dati in questione – la loro conservazione e, se del caso, la loro estrazione e il loro uso – deve essere conforme al RGPD.**

In secondo luogo, l'avvocata generale ritiene che il trattamento dei dati personali del reclamante da parte della Chiesa – prima della presentazione della domanda di abbandono della Chiesa – potrebbe essere considerato lecito ai sensi del RGPD ⁴, anche in assenza del consenso esplicito della persona in questione. Tuttavia, **tale persona può, in linea di principio, chiedere ⁵ la cancellazione di tali dati dal registro battesimale mediante un'opposizione formale al trattamento.**

In tal caso, la Chiesa potrà continuare a trattare i dati solamente ove dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti ⁶ a tal fine. Sebbene il fatto di garantire la corretta amministrazione dei sacramenti, compreso il battesimo ⁷, possa essere considerato un motivo di questo tipo, occorre comunque valutare se il trattamento sia necessario per il perseguimento di tale obiettivo e se l'interesse della Chiesa prevalga sui diritti e sulle libertà dell'interessato.

Spetta al giudice nazionale effettuare tale complessa valutazione caso per caso. Nel bilanciare gli interessi in gioco, il giudice nazionale dovrebbe mettere a confronto due insiemi di interessi e diritti concorrenti, entrambi considerati meritevoli di una protezione significativa nell'ordinamento giuridico dell'Unione: da un lato, il diritto del reclamante al rispetto della vita privata e familiare, il suo diritto alla protezione dei dati personali e la sua libertà di pensiero, coscienza e religione; dall'altro, l'autonomia della Chiesa e la sua libertà di pensiero, coscienza e religione.

Tale bilanciamento non può essere effettuato in astratto; il giudice nazionale deve prendere in considerazione le

circostanze specifiche di ciascun caso. In particolare, il giudice nazionale dovrebbe tenere conto dei motivi alla base della domanda di cancellazione e della possibile incidenza di un rifiuto sull'interessato. Sotto tale profilo, l'avvocata generale osserva che **la conservazione prolungata di dati personali da parte di una comunità religiosa dalla quale una persona desidera distanziarsi può ledere il diritto all'autodeterminazione di detta persona e, in circostanze particolari, causare stress emotivo**. A tal riguardo, solamente un'autentica conciliazione degli interessi in gioco può garantire un esito equo per i soggetti coinvolti.

In terzo luogo, nel caso in cui la Chiesa non possa giustificare un ulteriore trattamento dei dati sulla base dei motivi summenzionati, essa può comunque essere legittimata a farlo **per finalità di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica**⁸. Ciò è tuttavia soggetto ad alcune condizioni: il trattamento deve essere necessario per tali finalità, deve osservare le garanzie previste dal diritto dell'Unione e nazionale a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati e deve rispettare il principio della minimizzazione dei dati⁹.

Spetta al giudice nazionale verificare il soddisfacimento di dette condizioni. In tale contesto, l'avvocata generale Medina sottolinea che **un'attività di archiviazione** deve servire alla società nel suo complesso, basarsi su un obbligo giuridico di conservare registri contenenti informazioni o documenti e prevedere in una certa misura l'accesso agli stessi da parte delle autorità pubbliche o del grande pubblico. Per quanto riguarda il concetto di **ricerca storica**, esso va inteso, nel contesto del RGPD, come relativo principalmente ad attività – quali quelle svolte da organizzazioni accademiche o di ricerca – che possano, in definitiva, recare beneficio alla società nel suo complesso.

Infine, se il giudice nazionale dovesse decidere che l'ulteriore trattamento dei dati personali da parte della Chiesa non è giustificato, la semplice barratura di dati personali in un registro battesimale, la quale lascia detti dati leggibili, e l'aggiunta di un'annotazione relativa all'abbandono della Chiesa da parte della persona non costituiscono una cancellazione ai sensi del RGPD. **I dati devono essere resi illeggibili nella misura necessaria a garantire che la persona non sia più identificata o facilmente identificabile**, mentre possono essere conservate le informazioni relative al fatto che un battesimo è avvenuto in un luogo e in un momento determinati. Ciò non richiede la rimozione fisica delle pagine dal registro. Possono essere adottate misure adeguate a nascondere i dati rilevanti pur lasciando intatte le altre informazioni.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione.

Il Tribunale è competente a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale rientranti esclusivamente nei seguenti settori (1) il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA), (2) le accise, (3) il codice doganale, (4) la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, (5) la compensazione pecuniaria e l'assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di ritardo o di cancellazione dei servizi di trasporto, o (6) il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra. La Corte è competente a conoscere di tutte le altre domande di pronuncia pregiudiziale.

Né la Corte né il Tribunale risolvono la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte o del Tribunale. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Le immagini della pronuncia del parere sono disponibili su «[Curia Web TV](#)» e su «[European Broadcasting Service](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ [Regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

² Ad esempio i nomi dei battezzati, la data e il luogo di nascita, i legami familiari, le convinzioni religiose.

³ Articolo 4, paragrafo 6, RGPD.

⁴ Articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD.

⁵ Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), RGPD.

⁶ Articolo 21, paragrafo 1, RGPD.

⁷ Per la Chiesa cattolica romana il battesimo è un sacramento di particolare importanza. Poiché esso può essere amministrato una volta sola, occorre impedire che i fedeli vengano battezzati due volte.

⁸ Articolo 17, paragrafo 3, lettera d), e articolo 89, paragrafo 1, RGPD.

⁹ Ciò richiede che i dati personali vengano trattati nel modo meno esteso possibile e solo nella misura in cui essi siano necessari per conseguire gli obiettivi perseguiti.